



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 6 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale (Codici identificativi FUNZ-V-2021-2.0A; FUNZ-V-2021-2.0B; FUNZ-V-2021-2.0C; FUNZ-V-2021-2.0D)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020, n. 18;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 - trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 2 luglio 2020, n. 76, con cui il Dott. Pietro Tagliatesta è stato nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP in sostituzione della Dott.ssa Anita Pisarro, componente dimissionaria;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

il D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991 e s.m.i., "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168", per le parti ancora vigenti, ed in particolare l'allegato n. 1- Profili professionali;

la Legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i., nonché il Decreto



Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 20 della predetta Legge n. 104/1992;

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi" e s.m.i.;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 133;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, "Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" ed "Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale";

il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

la Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 32, comma 1, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex Decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex Decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010 del 3 settembre 2012, in ordine a "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC";

il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, in materia di "Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del



D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 14 del 22 dicembre 2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183;

il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation* o “GDPR”), nonché il Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l'articolo 3 (“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”), comma 8, che, al fine di ridurre i tempi di accesso al



pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, consente alle pubbliche amministrazioni di avviare procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del citato Decreto n. 165/2001;

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare gli articoli dal 247 al 250;

il D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

TENUTO CONTO delle indicazioni del 12 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, sotto forma di bando tipo per l'area III dello Stato, di cui al link http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Dadone/Schema_bando-tipo_Area_III.pdf;

VISTO il Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021), adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 3 febbraio 2021, e validato dal Comitato tecnico scientifico presso il Dipartimento della Protezione civile;

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con Legge 28 maggio 2021 n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", ed in particolare quanto introdotto dall'articolo 10 ("Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici");

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0025239-P15/04/2021), validato dal Comitato tecnico-scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021 e finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19, pubblicato il 15 aprile 2021 sul sito [Protocollo_concorsi.pdf](#) (funzionepubblica.gov.it);

CONSIDERATO che l'INAPP, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto anche all'osservanza degli specifici obblighi informativi nei confronti degli Interessati ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679;

VISTA la delega di specifici compiti e funzioni inerenti la normativa in materia di trattamento dei dati personali conferita dal Titolare, in persona del Presidente e legale rappresentante dell'INAPP, Prof. Sebastiano Fadda, al Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo, in data 27 aprile 2020;



VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 125" e s.m.i.;

VISTO il Piano Triennale di Attività dell'INAPP 2020-2022 adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 maggio 2020;

PRESO ATTO della nota prot. n. 05517 del 25 giugno 2020 (ns. prot. n. 04090 del 25 giugno 2020), con cui il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il citato Piano Triennale di Attività 2020-2022;

TENUTO CONTO che, nell'ambito del Piano dei Fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022, contenuto nel suddetto Piano triennale delle attività 2020-2022, è stata prevista l'assunzione di n. 6 unità di personale con inquadramento da Funzionario di Amministrazione di V livello professionale, di cui n. 5 unità riferite alla precedente programmazione e n. 1 unità alla nuova programmazione;

CONSIDERATO che l'Istituto, in applicazione di quanto previsto e programmato nel Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021, come approvato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 30 gennaio 2019 e n. 6 del 3 aprile 2019, e successivamente rimodulato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 10 luglio 2019, ha avviato l'iter procedurale finalizzato all'assunzione di n. 6 unità di personale con inquadramento nel profilo di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale da destinare a specifiche posizioni funzionali correlate a precisi fabbisogni;

PRESO ATTO che per le suddette sei assunzioni è stata espletata la procedura relativa agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica prevista all'articolo 34 *bis* del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da nota (prot. n. 04000) del 25 giugno 2019 e che, agli esiti di tale procedura, non sono state effettuate immissioni nei ruoli dell'INAPP di personale con il profilo di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale;

PRESO ATTO, altresì, che è stata espletata la procedura di mobilità volontaria prevista all'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'immissione nei ruoli dell'INAPP di n. 6 unità di personale con profilo professionale di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale, come da Avviso emanato con Determina n. 266 del 26 giugno 2019, e che, agli esiti della relativa selezione, è stata approvata con Determina n. 433 del 30 settembre 2019 la graduatoria definitiva e disposta l'assunzione di una unità di personale con il profilo professionale di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale con le competenze specifiche per l'ambito concorsuale "Sistemi Informativi" (codice identificativo FUNZ.V-2019-00E);

CONSIDERATO che l'Istituto, nel Piano dei fabbisogni di personale 2020-2022, ha ritenuto di aumentare il numero dei posti da Funzionario di Amministrazione di V livello professionale già programmati e rispondenti allo specifico obiettivo di "garantire un diffuso ed attento presidio amministrativo dei procedimenti soprattutto nell'ambito dei tre uffici dirigenziali, con conseguenti ascrizioni di responsabilità di processo" (cfr. Vi.1 Fabbisogno di Personale pag. 127 del medesimo Piano) con l'assunzione di un'ulteriore unità di personale. Tale unità ulteriore permetterà di soddisfare lo specifico fabbisogno correlato all'incremento dell'organico con competenze in tema di procedure di gestione e controllo tecnico-amministrativo per la partecipazione, anche all'esito di bandi competitivi, a progetti/programmi nazionali, europei ed internazionali, compresi quelli supportati dal Fondo Sociale Europeo, utile ad incrementare le competenze a disposizione



del Servizio Gestione Progetti su bandi competitivi come istituito con il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto;

RITENUTO per come già comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 005718 del 7 giugno 2021, di avvalersi, per l'ultima posizione programmata, della facoltà di deroga all'espletamento della procedura di mobilità di cui all'articolo 30, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., prevista dall'articolo 3, comma 8, Legge 19 giugno 2019, n. 56;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, è stata, altresì, effettuata la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'articolo 34-bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che l'articolo 247, al comma 12, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la riduzione dei termini indicati per la procedura di mobilità obbligatoria ex articolo 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001;

RITENUTO di procedere, nelle more della definizione della procedura di mobilità ex articolo 34 *bis*, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativa all'ultima posizione concorsuale, come sopra avviata, e condizionatamente agli esiti della stessa, all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, gli articoli 678 e 1014;

PRESO ATTO che la copertura della quota di riserva destinata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999 verrà garantita mediante selezioni pubbliche interamente riservate alle suddette categorie;

CONSIDERATO che l'INAPP, a oggi non si è ancora avvalso della facoltà di pianificare e procedere ad assunzioni in applicazione dell'articolo 22, comma 15, Decreto Legislativo n. 75/2017, relativo all'avvio di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

RITENUTO di riservare, ai sensi dell'articolo 52, Decreto Legislativo n. 165/2001, il cinquanta per cento dei posti, relativi ai soli profili per cui sono previsti n. 2 unità da assumere, al personale di ruolo dell'INAPP in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla procedura concorsuale;

VERIFICATA l'assenza di graduatorie INAPP valide ed efficaci di candidati idonei per il profilo di Funzionario di amministrazione di V livello professionale;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018 per il triennio 2016-2018;

INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali mediante la trasmissione del Piano dei Fabbisogni di Personale sopra richiamato;

PRESO ATTO che le relative assunzioni saranno comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATO, ai sensi di legge, l'effettivo fabbisogno e le risorse economiche disponibili, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;



DETERMINA

Articolo 1 - Oggetto della procedura

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 6 unità di personale con inquadramento da Funzionario di Amministrazione di V livello professionale, previsto dal CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 in vigore all'atto dell'assunzione, così suddivisi in funzione dell'area concorsuale di riferimento:

Profilo A: n. 2 unità - "Trattamento Economico e Giuridico del Personale"

Codice Identificativo **FUNZ-V-2021-2.0A**

Attività richiesta: gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare di quello afferente il Settore degli Enti pubblici di Ricerca. Tale gestione concerne in particolare il trattamento economico, comprensivo dei relativi adempimenti tributari e contributivi, ed il trattamento giuridico, comprensivo di tutti gli aspetti e adempimenti connessi, come regolamentati dalle previsioni, normative e collettive, vigenti in materia.

Profilo B: n.2 unità - "Procedure di evidenza pubblica e contrattualistica pubblica"

Codice Identificativo **FUNZ-V-2021-2.0B**

Attività richiesta: gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e servizi, con particolare riferimento alla programmazione degli acquisti ed alla predisposizione e gestione amministrativo-legale delle suddette procedure di evidenza pubblica (con particolare riferimento alle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.), oltre che alla istruttoria, redazione e revisione di atti, provvedimenti amministrativi e documenti di natura negoziale. Elaborazione, redazione e revisione testi di contratti e/o di convenzioni e/o accordi tra Pubbliche Amministrazioni e gestione di tutta la relativa fase precontrattuale, esecutiva e gestionale.

Profilo C: n.1 unità - "Gestione Banche dati statistiche"

Codice Identificativo **FUNZ-V-2021-2.0C**

Attività richiesta: gestione tecnico-amministrativa delle banche dati statistiche di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, nel rispetto della normativa generale in materia di protezione dei dati personali e della normativa speciale di settore per la gestione delle banche dati statistiche. Presidio degli aspetti amministrativi connessi alla gestione delle medesime banche dati e degli adempimenti di legge previsti.

Profilo D: n.1 unità - "Progetti e Bandi competitivi"

Codice identificativo **FUNZ-V-2021-2.0D**

Attività richiesta: istruttoria e gestione delle procedure connesse alla partecipazione, anche all'esito di bandi competitivi, a progetti/programmi nazionali, europei ed internazionali, compresi quelli supportati dal Fondo Sociale Europeo, oltre che di controllo tecnico-amministrativo sui relativi iter procedurali e sugli aspetti connessi all'implementazione esecutiva dei progetti.



2. Il cinquanta per cento dei posti a concorso per i Profili A e B, di cui ai Codici identificativi **FUNZ-V-2021-2.0A** e **FUNZ-V-2021-2.0B**, è riservato, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di ruolo dell'INAPP, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.

3. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati agli altri idonei secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

4. L'efficacia della procedura concorsuale di cui al presente Bando potrà considerarsi perfezionata, relativamente al Profilo D di cui il Codice identificativo **FUNZ-V-2021-2.0D**, solo qualora la procedura di cui all'articolo 34 *bis*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i termini stabiliti dall'articolo 247, comma 12, Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, come avviata con la citata nota prot. n. 005718 del 7 giugno 2021, si concluderà con esito negativo. Il numero effettivo dei posti per la procedura concorsuale di cui al presente Bando, eventualmente disponibili a seguito della conclusione della suddetta procedura, verrà in ogni caso tempestivamente comunicato sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

5. È ammessa la presentazione della domanda di partecipazione per uno solo dei Profili sopra indicati. Laddove uno stesso candidato dovesse presentare più di una domanda di partecipazione, l'INAPP prenderà in considerazione l'ultima domanda trasmessa con le modalità di cui all'art. 3 del presente Bando.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso di cui al presente Bando sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) avere un'età non inferiore a diciotto anni;
- c) possesso del Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio, conseguiti con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea Specialistica (LS) / Magistrale (LM) conseguita con il nuovo ordinamento, secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 oppure Laurea triennale o di 1° livello (L) in una delle seguenti classi previste dal nuovo ordinamento universitario:

[CLASSE L14](#) - Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici



[CLASSE L16](#) - Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione

[CLASSE L18](#) - Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale

[CLASSE L33](#) - Lauree in Scienze Economiche

[CLASSE L36](#) - Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato, che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza, dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso, il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o equivalenza del titolo dovranno essere obbligatoriamente trasmessi prima della stipula del contratto di lavoro;

- d) avere maturato una esperienza professionale e lavorativa, per almeno due anni, presso Enti Pubblici di Ricerca (di cui al Decreto Legislativo n. 218/2016), altre Pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro privati con rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato, pertinente e coerente rispetto ai temi ed alle attività dell'area concorsuale prescelta tra quelle di cui all'articolo 1;
- e) avere conoscenza della lingua inglese adeguata alle attività da svolgere rispetto all'area concorsuale prescelta tra quelle indicate all'art. 1 del presente Bando;
- f) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini stranieri;
- g) avere una adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando. Per l'area concorsuale relativa al codice identificativo FUNZ-V-2021-1.0C, è richiesta anche una conoscenza dei software di elaborazione statistica adeguata rispetto alle attività da svolgere;
- h) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà in ogni caso accertato prima dell'assunzione;
- i) godimento dei diritti civili e politici;
- j) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- k) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- l) non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale (ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lett. d, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca);
- m) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;



n) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente comma è effettuato dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane dell'INAPP sulla base di quanto dichiarato dal singolo candidato nella domanda di partecipazione al concorso e dalla documentazione alla stessa allegata.

Articolo 3 – Presentazione delle domande – Termini e modalità

1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata in formato pdf mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale "Concorsi ed esami" dell'avviso di pubblicazione del presente bando di concorso sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>). L'indirizzo PEC da cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del candidato ai fini della presente procedura concorsuale.

2. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza del termine indicato al precedente comma (farà fede in tal senso il dato attestato dal sistema di gestione della posta elettronica certificata).

3. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.

4. Nell'oggetto del messaggio di trasmissione della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda di partecipazione al concorso di cui al Bando INAPP n. 2/2021", oltre che la specifica indicazione del codice identificativo dell'area concorsuale prescelta tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando.

5. La domanda di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo di cui all'Allegato A, ed essere sottoscritta dal candidato con firma autografa leggibile o con firma digitale. Laddove la domanda sia stata sottoscritta con firma autografa, alla stessa domanda deve essere allegata una copia fronte-retro di un documento di identità del candidato in corso di validità, anch'essa datata e sottoscritta. Il candidato, che non dispone di una firma digitale, una volta compilata la domanda dovrà stamparla per apporvi la firma autografa, quindi trasformarla in PDF ed inviarla, comprensiva di allegati, per PEC all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.

6. Resta esclusa qualsiasi diversa forma e modalità di trasmissione e presentazione delle domande di partecipazione.

7. Nella domanda di partecipazione, di cui all'Allegato A, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, tutti i dati nello stesso allegato richiesti.

8. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174.



9. I candidati disabili devono specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.

10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine previsto al comma precedente, che potrebbero comportare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione Esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, resta insindacabile.

11. Alla domanda di partecipazione, e sempre attraverso posta elettronica certificata (PEC), dovrà essere allegato il *curriculum vitae* in formato europeo (convertito in "pdf"), redatto in lingua italiana, oltre che datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale. Nel *curriculum vitae* dovranno essere dettagliatamente richiamati i titoli di studio posseduti, la specifica esperienza lavorativa e professionale maturata sui temi dell'area concorsuale prescelta tra quelle indicate all'articolo 1, comma 1, del presente bando; le eventuali pubblicazioni, comunque correlate alle materie oggetto dell'area concorsuale per la quale si concorre; gli eventuali corsi di perfezionamento e/o formazione e/o aggiornamento e/o specializzazione frequentati e quant'altro ritenuto utile dal candidato ai fini della valutazione dei titoli. Le informazioni riportate nel *curriculum vitae* dovranno essere accompagnate da ogni riferimento formale (ad es. data ed istituzione che ha rilasciato il/i titoli di studio, e relativi punteggi conseguiti; pubblica amministrazione/soggetto privato presso cui è stata maturata l'eventuale esperienza professionale e lavorativa; denominazione della rivista/collana/edizione e del relativo numero ed anno di pubblicazione; società/ente che ha organizzato corsi di formazione, aggiornamento, ecc. e data del rilascio del relativo titolo di frequenza; riferimenti temporali esatti rispetto alla data di inizio e di fine delle singole esperienze lavorative/professionali maturate ed alla qualifica posseduta in costanza di svolgimento delle stesse, ecc.) utile alla identificazione ed alla valutazione di ciascun titolo nello stesso *curriculum* riportato. I titoli privi degli elementi essenziali ai fini della loro specifica individuazione non saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice. I titoli riportati nel medesimo *curriculum vitae* costituiranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 6. Tali titoli dovranno evidenziare il possesso di una professionalità ed esperienza corrispondente al profilo professionale di cui all'area concorsuale prescelta tra quelle indicate all'articolo 1 del presente Bando. In calce al *curriculum vitae*, e prima della relativa sottoscrizione, il candidato deve riportare la dicitura: "Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e nella



piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate".

12. Il candidato, ai fini della partecipazione, dovrà, inoltre, versare un contributo di ammissione pari a 10,00 euro, mediante bonifico sul conto corrente intestato all'INAPP, identificato mediante IBAN IT51F0100503382000000218700, indicando nella causale il proprio nome e cognome e il codice identificativo dell'area concorsuale prescelta. Copia della ricevuta di versamento, riportante gli estremi del pagamento, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo.

13. L'interessato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'articolo 15, Legge n. 183/2011 e s.m.i..

14. Le comunicazioni di carattere generale riguardante il concorso di cui al presente Bando, rivolte a tutti i candidati, saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), mentre eventuali specifiche comunicazioni al candidato interessato verranno trasmesse dall'INAPP all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale mediante il quale il singolo candidato ha trasmesso la propria domanda di partecipazione al medesimo concorso. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni inerenti la procedura di cui al presente Bando derivanti da mancata oppure tardiva comunicazione di modifiche al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata o da eventuali disservizi informatici o comunque da altri impedimenti imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

15. Ogni eventuale variazione di dati di recapito deve, fino alla conclusione della vigenza delle graduatorie, essere tempestivamente segnalata dal candidato mediante apposita comunicazione trasmessa via PEC all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.

16. Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell'eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa, in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l'inoltro delle domande.

Articolo 4 – Esclusioni

1. L'ammissione alla procedura concorsuale avviene con la più ampia riserva di successivo accertamento, ai sensi di legge, del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

2. Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio dalla procedura concorsuale di cui al presente Bando:

- a) inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine previsto al precedente articolo 3;
- b) inoltro della domanda con modalità e formato diversi da quelli indicati all'articolo 3;
- c) mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale;



- d) mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente bando;
- e) mancata allegazione del *curriculum vitae*, datato e sottoscritto;
- f) mancata allegazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di ammissione di cui all'articolo 3 del presente Bando.

3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'INAPP procederà ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione e nei *curricula*. Qualora venga accertata la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato interessato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i..

4. Qualora i motivi di esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura concorsuale, l'adozione del provvedimento di esclusione comporterà l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla medesima procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro laddove nel frattempo lo stesso sia stato instaurato.

Articolo 5 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Mario Emanuele, Responsabile dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane – Corso d'Italia n. 33 – 00198 Roma (email: m.emanuele@inapp.org).

Articolo 6 – Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Determina del Direttore Generale dell'INAPP dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà composta nel rispetto dei principi del combinato di cui agli articoli 9 – 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell'articolo 35, comma 3, lett. e), Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. L'INAPP si riserva di nominare anche commissioni distinte, in funzione delle diverse aree concorsuali, laddove il numero di domande di partecipazione ricevute per ciascuna di tali aree possa comportare una rilevante differenziazione dei tempi necessari allo svolgimento delle attività di espletamento del concorso.

2. Il segretario della Commissione è scelto tra il personale dell'INAPP.

3. Il provvedimento di nomina di tale Commissione sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

4. Ai fini di una maggiore efficienza e celerità della procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice si potrà ad ogni effetto riunire, per lo svolgimento delle attività di competenza in relazione alla procedura concorsuale di cui al presente bando, anche in via telematica, da remoto.

5. Nel corso della prima riunione la Commissione Esaminatrice procede alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della valutazione dei titoli e delle prove concorsuali in conformità alle previsioni del presente Bando.



6. La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 100 punti complessivi, di cui 30 punti per la prova scritta, 30 punti per la valutazione dei titoli e 40 punti per la prova orale. Il punteggio complessivo, da attribuire a ciascun candidato sarà determinato sommando il punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli ed il punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale.

7. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dall'articolo 18, Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, integrato dall'articolo 1, comma 145, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

Articolo 7 – Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute risulti particolarmente elevato, l'INAPP si riserva di effettuare una preselezione, costituita da test a risposta multipla, atta a verificare le competenze e le capacità dei candidati. Tale test, che dovrà essere risolto in 60 minuti, sarà articolato in 40 quesiti a risposta multipla di cui 20 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 20 diretti a verificare la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritta e orale.

2. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +1 punto;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- risposta errata: -0,33 punti.

3. I candidati disabili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% (ai sensi all'articolo 25, comma 9, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), sono esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente alla successiva prova scritta.

4. La gestione della preselezione potrà essere affidata dall'INAPP a soggetti terzi specializzati nella selezione del personale.

5. Per ciascuna area concorsuale sono ammessi a sostenere la prova scritta i primi cento (100) candidati classificatisi nella prova preselettiva, purché soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 2. I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta.

6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale.

7. I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della medesima prova. Tale pubblicazione ha effetto di notifica a tutti gli effetti.

8. I candidati devono presentarsi, a pena di esclusione, alla prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.



9. La mancata presentazione presso la sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa intervenuta, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

10. In sede di svolgimento della prova preselettiva in presenza, laddove ciò continui ad essere prescritto, verranno rispettate le previsioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, del 15 aprile 2021.

11. L'INAPP si riserva in ogni caso di svolgere tale prova preselettiva anche in modalità telematica, da remoto. In tale ipotesi, gli adempimenti sopra indicati verranno adeguati in funzione di tale specifica modalità di svolgimento della prova e, nel rispetto dei termini sopra indicati, verranno fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le necessarie informazioni in merito.

Articolo 8 – Prova scritta

1. La prova scritta avrà ad oggetto la conoscenza teorica e pratica sulle seguenti materie:

- **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo FUNZ-V-2021-2.0A)**

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni ed ai Contratti in generale);

Diritto del Lavoro e Previdenziale (con particolare riferimento alla gestione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego);

Diritto Costituzionale (con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all'ordinamento dello Stato);

Contabilità di Stato (con particolare riferimento alla gestione del bilancio e dei controlli);

Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Legge n. 70 del 1975; D.Lgs. n. 218/2016; contrattazione collettive vigente applicabile ai medesimi enti);

- **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo FUNZ-V-2021-2.0B)**

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni ed ai Contratti in generale)

Diritto Amministrativo (con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici);

Diritto Costituzionale (con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all'ordinamento dello Stato);

Diritto penale (con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione)

Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Legge n. 70 del 1975; D.Lgs. n. 218/2016; contrattazione collettive vigente applicabile ai medesimi enti);



- **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo FUNZ-V-2021-2.0C)**

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni ed ai Contratti in generale)

Normativa generale, nazionale e comunitaria, in materia di protezione dei dati personali;

Diritto Costituzionale (con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all'ordinamento dello Stato);

Normativa speciale di settore per la gestione delle banche dati statistiche;

Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Legge n. 70 del 1975; D.Lgs. n. 218/2016; contrattazione collettive vigente applicabile ai medesimi enti);

- **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo FUNZ-V-2021-2.0D)**

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni ed ai Contratti in generale);

Diritto Costituzionale (con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all'ordinamento dello Stato);

Diritto dell'Unione Europea (con particolare riferimento agli atti delle istituzioni comunitarie ed alla loro rilevanza nell'ordinamento nazionale, nonché all'organizzazione dell'Unione Europea);

Profili di regolamentazione dei programmi comunitari di finanziamento delle politiche del lavoro e della formazione;

Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Legge n. 70 del 1975; D.Lgs. n. 218/2016; contrattazione collettive vigente applicabile ai medesimi enti).

2. La prova scritta, della durata di 60 minuti, è articolata in n. 10 domande a scelta multipla, di cui n. 7 su aspetti teorici inerenti le materie indicate al comma precedente per le singole aree concorsuali e n. 3 per la scelta della individuazione della soluzione idonea rispetto a specifiche questioni pratiche attinenti l'area concorsuale prescelta. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +3 punti;
- mancata risposta, risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni o risposta errata: 0 punti.

3. La prova scritta potrà svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti informatici. In sede di svolgimento della prova scritta in presenza verranno osservate, laddove ciò continui ad essere prescritto, le previsioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.

4. L'elenco degli ammessi alla prova scritta (nell'ipotesi in cui si sia tenuta la prova preselettiva) e l'avviso relativo alla data, al luogo ed alle modalità di svolgimento della medesima prova scritta, che si terrà a Roma, sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova medesima. Tale pubblicazione ha valore di notifica ai sensi di legge.

5. I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alla prova scritta muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.



6. La mancata presentazione nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

7. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei come pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, codici giuridici e testi di legge, nonché di comunicare ed interagire tra loro verbalmente o per iscritto. In caso di violazione, la Commissione Esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

8. Superano la prova scritta i candidati che abbiano nella stessa riportato un punteggio pari ad almeno 21/30.

Articolo 9 – Valutazione dei titoli

1. Dopo la prova scritta, ma prima della correzione della stessa per coloro che l'abbiano completata, si procederà alla valutazione dei titoli.

2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di un punteggio pari a 30 punti, così distribuiti:

A. sino ad un massimo di 12 punti per la votazione conseguita nel titolo di studio utile a concorrere all'area concorsuale prescelta, nonché per gli eventuali ulteriori titoli di studio e per la formazione.

In tale ambito saranno attribuiti:

- sino ad un massimo di 4 punti per la votazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura concorsuale;

- sino ad un massimo di 4 punti per gli ulteriori titoli di studio, nonché per i corsi di specializzazione e perfezionamento post-diploma. A tal fine, tali titoli verranno presi in considerazione solo se pertinenti ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, in funzione dell'area prescelta dal candidato;

- sino ad un massimo di 4 punti per i corsi di formazione, sempre che attinenti alle materie oggetto delle prove concorsuali ed alle attività di cui all'area concorsuale prescelta;

B. sino ad un massimo di 14 punti per i **titoli professionali**.

In tale ambito saranno attribuiti:

B.1. sino ad un massimo di 8 punti per incarichi e posizioni di responsabilità ricoperte; incarichi di coordinamento e/o di responsabilità di unità organizzative e/o di gruppi di lavoro; attività di componente di commissioni di valutazione; partecipazione a tavoli tecnici ed ad organismi tecnici, nazionali ed internazionali; attività formativa e didattica in qualità di docente e/o tutor; attività di consulenza a soggetti istituzionali, di cui sino ad un massimo di 1 punto su base annua (o per frazioni di anno non inferiore a 6 mesi);



B.2. sino ad un massimo di 4 punti per esperienza professionale, ulteriore a quella costituente requisito di accesso, maturata nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Enti Pubblici di Ricerca (di cui al Decreto Legislativo n. 218/2016), altre Pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro privati, ed attinente alle attività di cui all'area concorsuale prescelta tra quelle di cui all'articolo 1 del presente Bando, di cui sino ad un massimo di 0,5 punti su base annua (o per frazioni di anno non inferiore a 6 mesi);

B.3. sino ad un massimo di 2 punti per esperienza professionale maturata in costanza di altre tipologie contrattuali di lavoro (contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di lavoro professionale, assegni di ricerca, ecc.) presso Enti Pubblici di Ricerca (di cui al Decreto Legislativo n. 218/2016), altre Pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro privati, ed attinente alle attività di cui all'area concorsuale prescelta tra quelle di cui all'articolo 1 del presente Bando, di cui sino ad un massimo di 0,25 punti su base annua (o per frazioni di anno non inferiore a 6 mesi);

B. 4. sino ad un massimo di 1,5 punti per iscrizione ad albi professionali;

B. 5. sino ad un massimo di 1 punto per idoneità conseguita negli ultimi tre anni in concorsi pubblici per il medesimo profilo e livello di inquadramento oggetto del presente.

Per i titoli professionali di cui ai punti B.1, B.2 e B.3, il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito ai candidati su base annua (o per frazioni di anno non inferiore a 6 mesi). Laddove, per uno stesso periodo, tali titoli dovessero sovrapporsi, ai candidati verrà attribuito esclusivamente il punteggio relativo al titolo a cui la Commissione abbia attribuito il punteggio più elevato; laddove invece, a tutti i suddetti titoli venga attribuito il medesimo punteggio, verrà attribuito al candidato, in caso di sovrapposizione degli stessi per un medesimo periodo, soltanto il punteggio relativo ad uno degli stessi titoli).

C. Sino ad un massimo di 4 punti per le pubblicazioni attinenti alle attività di cui all'area concorsuale prescelta tra quelle di cui all'articolo 1 del presente Bando.

3. Fermo quanto previsto al precedente art. 8 in relazione al punteggio riportato in sede di prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio pari ad almeno 21/30 nella prova scritta e ad almeno 21/30 nella valutazione dei titoli.

4. All'esito del perfezionamento delle attività di correzione della prova scritta, i candidati ammessi alla prova orale riceveranno apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in cui saranno specificati il luogo e la data di svolgimento della stessa prova, nonché i punteggi riportati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Verrà, altresì, trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione di esclusione ai candidati che non avranno ottenuto il punteggio minimo, di cui al precedente comma 3, ai fini dell'accesso alla prova orale.



Articolo 10 – Prova orale

1. I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi nella sede di convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. La mancata presentazione nella sede di svolgimento della prova orale alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, comporterà l'esclusione dal concorso.
3. L'INAPP si riserva, qualora necessario, di espletare la prova orale in modalità telematica, da remoto. In tale ipotesi, verranno preventivamente fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento della medesima prova, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e della loro tracciabilità.
4. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie indicate all'articolo 8, comma 1, in funzione dell'area concorsuale prescelta.
5. In sede di colloquio, in conformità all'articolo 37, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, verrà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese (mediante esercizi di lettura e traduzione di un testo, nonché mediante conversazione. Solo per i cittadini stranieri, tale verifica è preceduta anche da un colloquio per la verifica del possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana) e la capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando. Tra questi, per l'area concorsuale di cui al codice identificativo FUNZ-V-2021-1.0C, rientrano anche i software di elaborazione statistica. All'esito di tale accertamento verrà attribuito ai candidati un giudizio sintetico "positivo" o "negativo".
6. La Commissione Esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, individua i quesiti da porre ai singoli candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte, anche ove tale prova fosse eventualmente svolta in modalità telematica.
7. Nel caso in cui la prova orale si svolga in presenza, laddove ciò continui ad essere prescritto, verranno rispettate le previsioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.
8. Salvo quanto indicato al comma quinto del presente articolo, superano la prova orale i candidati che conseguono un giudizio "positivo" circa la conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e software informatici sopra indicati, nonché un punteggio pari ad almeno 28/40.
9. Al termine di ogni seduta relativa all'espletamento della prova orale, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della medesima Commissione, verrà affisso nella sede dei colloqui e pubblicato nell'apposita sezione del sito INAPP.

Articolo 11 – Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito del concorso, per ciascuna area concorsuale, sulla base della somma del punteggio conseguito in sede di



prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale. Saranno inseriti nella graduatoria di merito soltanto i candidati che abbiano conseguito – a seguito del perfezionamento delle diverse fasi concorsuali – un punteggio complessivo pari ad almeno 70/100.

2. Le graduatorie di merito e definitiva saranno approvate dal Direttore Generale dell'INAPP. La graduatoria definitiva, una per ciascuna area concorsuale, sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Istituto (<https://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>). Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative da parte dei candidati. Di tale pubblicazione verrà, altresì, data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale "Concorsi ed esami".

3. Nell'ambito del numero dei posti messi a bando per ciascuna area concorsuale, saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva formata sulla base del punteggio come sopra riportato, nonché tenuto conto delle riserve di legge, anche in forza di quanto previsto all'art. 1 del presente Bando, e, in caso di parità di merito, dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., comunicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 12 –Stipula del contratto di lavoro

1. I candidati dichiarati vincitori della selezione di cui al presente bando, che risultino in possesso dei requisiti sopra individuati ed in regola con la documentazione prescritta, stipuleranno con INAPP apposito contratto individuale di lavoro.

2. Prima della stipula del contratto, i candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'INAPP - Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane – Corso d'Italia 33 – 00198 Roma, a mezzo posta elettronica certificata (direzionepersonaleinapp@pec.it), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

2.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile, comprovante, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, oltre che alla data della presentazione della medesima dichiarazione:

- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca;
- di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;



- la titolarità dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., laddove dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e rilevanti rispetto alla formazione della graduatoria;
- l'assenza di altri rapporti di impiego, privato o pubblico, o l'espressa opzione per l'assunzione nei ruoli dell'INAPP;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconfiribilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dall'ordinamento vigente;

2.2 copia del permesso di soggiorno CE o dell'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi non UE), accompagnata da dichiarazione (in formato pdf) di conformità degli stessi documenti all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile.

2.3 Le dichiarazioni sub 2.1. e 2.2., laddove sottoscritte con firma autografa, dovranno essere accompagnate da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta in calce.

3. I candidati vincitori che non presentino all'INAPP la documentazione di cui al comma precedente entro il termine sopra indicato, decadranno definitivamente dalla possibilità di stipulare il contratto di lavoro con l'INAPP.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 55 *quater*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno di convocazione per la stipula del contratto, i candidati vincitori sono considerati rinunciatari e decadono definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Ed inoltre, in caso di produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, i candidati vincitori decadono definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro e nei confronti degli stessi troveranno applicazione le previsioni legislative in materia vigenti. Le stesse previsioni si applicheranno ai candidati idonei in caso di eventuale scorrimento della graduatoria definitiva.

5. L'INAPP ha in ogni caso la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate dai candidati vincitori (o idonei) e di richiedere agli stessi la produzione di ulteriore documentazione.

6. L'INAPP ha, inoltre, facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, i candidati vincitori (nonché gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria definitiva) della selezione di cui al presente Bando al fine di accertare la relativa idoneità fisica all'impiego.

Articolo 13 – Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio è subordinata all'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e sarà disposta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

2. I candidati vincitori del concorso, per i quali venga disposta l'assunzione, saranno assunti dall'INAPP, con sede in Roma, a tempo pieno e indeterminato ed inquadrati nel profilo di Funzionario di Amministrazione (V livello professionale).

3. I candidati vincitori del concorso saranno soggetti ad un periodo di prova, come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente



del Comparto Istruzione e Ricerca. Durante tale periodo di prova spetterà ai candidati vincitori il trattamento economico disciplinato dal medesimo Contratto Collettivo Nazionale per il personale inquadrato nel profilo di Funzionario di Amministrazione (V livello professionale).

4. I candidati vincitori, in caso di superamento con esito favorevole del periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti e il rapporto di lavoro di ciascun candidato vincitore decorrerà dal giorno di inizio del servizio.

5. Le previsioni sopra riportate valgono anche in caso di eventuale assunzione di idonei per scorrimento della graduatoria definitiva.

Articolo 14 – Trattamento e tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura concorsuale o comunque acquisiti a tal fine dall'INAPP è finalizzato – come nel dettaglio evidenziato nell'Allegato B (Informativa Privacy) del presente Bando – unicamente all'espletamento delle attività oggetto della selezione di cui al medesimo Bando e avverrà da parte dell'Ufficio Dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane nel momento dell'acquisizione delle candidature, e successivamente a cura delle persone preposte alla medesima procedura selettiva operanti presso il suddetto Ufficio dirigenziale, nonché da parte della Commissione Esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli, nonché per gestire le prove concorsuali, anche laddove occorra procedere alla fornitura di ausili o alla concessione di tempi aggiuntivi in favore di candidati disabili. La mancata indicazione dei dati può precludere tali attività e la conseguente partecipazione del candidato alla procedura concorsuale di cui al presente bando.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nei modi seguenti:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: INAPP – Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma – alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;
- a mezzo PEC, all'indirizzo istituzionale: direzionegeneraleinapp@pec.it e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail: res.pro@inapp.org, allegando l'apposita istanza, ovvero, il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al link di seguito indicato: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924>.

4. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno diritto di proporre



reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (articolo 79 RGPD).

5. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: res.pro@inapp.org.

Articolo 15 – Pubblicità

1. Il presente Bando è pubblicato integralmente sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami".

2. I candidati sono tenuti a consultare costantemente il sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), ove sarà possibile, come sopra già indicato, prendere visione delle eventuali comunicazioni e verificare tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.

Articolo 16 – Norme finali e di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e collettive vigenti.

2. La presente procedura selettiva costituisce *lex specialis*; pertanto, l'invio della domanda di partecipazione da parte del singolo candidato costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

3. L'INAPP si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa.

4. Gli Allegati A e B, come sopra richiamati, anch'essi pubblicati sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), costituiscono parte integrante del presente bando.

Il Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.